

VADEMECUM

INFORTUNI - MALATTIE PROFESSIONALI – PROCEDURE OPERATIVE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DELLE LAVORATRICI MADRI E DELLE GESTANTI

Normativa di riferimento:

- T.U. INAIL D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 integrato dal D.Lgs n. 38/2000
- D.Lgs. 81/2008
- D.Lgs. 151/2001

Aspetti di rilevanza amministrativa, istruttoria e documentazione.

Questo documento vuole essere un ausilio a tutti i lavoratori che svolgono attività presso le strutture dell'Ateneo ivi compresi gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, i tirocinanti e i borsisti quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

❖ INFORTUNI SUL LAVORO

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea

assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Gli elementi che caratterizzano l'infortunio sono:

A) la lesione (danno alla capacità lavorativa all'assicurato)

B) la causa violenta

C) l'occasione di lavoro

A) LA LESIONE

È ogni alterazione dell'integrità psicofisica della persona da cui derivi (su valutazione medico legale):

- a) inabilità temporanea assoluta
- b) inabilità permanente assoluta e/o parziale
- c) morte

B) LA CAUSA VIOLENTA

Il fatto causale deve essere:

- 1) ESTERNO - legato all'ambiente di lavoro (nesso tra lavoratore e lavoro affidatogli)
- 2) VIOLENTO - di forma acuta
- 3) RAPIDO - d'intensità concentrata in breve spazio di tempo (max. turno giornaliero)
- 4) EFFICIENTE - deve esercitare sul corpo umano un'efficacia realmente causale (rapporto tra fatto e danno).

❖ TIPI DI RISCHIO

Rischio Generico: grava sull'operaio come su ogni altra persona allo stesso modo

Rischio Specifico: proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa o inerente a un'attività connessa alla prestazione lavorativa

Rischio Generico Aggravato: il rischio che, pur essendo generico, subisce un incremento quali/quantificativo in dipendenza dell'attività lavorativa

Rischio Elettivo: è il rischio determinato da una scelta arbitraria del lavoratore

Pertanto l'infortunio è indennizzabile quando deriva da:

- rischio specifico (proprio/improprio)
- rischio generico aggravato
- comportamento anche colposo del lavoratore

L'infortunio non è indennizzabile quando deriva da:

- rischio generico
- rischio elettivo
- comportamento doloso del lavoratore (simulazione evento o conseguenze).

C) L'OCCASIONE DI LAVORO

Perché ci sia infortunio non è necessario né sufficiente che:

- l'evento si sia verificato nel luogo di lavoro (rapporto topografico)
- l'evento si sia verificato durante l'orario di lavoro (rapporto cronologico)

ma è indispensabile che l'evento si sia verificato per il lavoro (rapporto eziologico)

Pertanto un infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro quando è il lavoro a determinare il rischio di cui l'infortunio è conseguenza.

❖ INFORTUNIO IN ITINERE

Con il D. Lgs. 38/2000 art.12 (capo II) viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni occorsi ai lavoratori assicurati durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro.

Sono inoltre coperti gli infortuni occorsi durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale e quelli accaduti nel normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro.

L'interruzione o le deviazioni dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, sono definite "necessitate".

Rimangono escluse quelle verificatesi in caso di interruzioni o deviazioni avvenute per motivi indipendenti dal lavoro o comunque "non necessitate".

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, purché "necessitato".

In questo caso rimangono esclusi dalla copertura gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni e quando il conducente è sprovvisto della patente di guida.

➤ Cosa fare in caso di infortunio

Il dipendente che ha subito un infortunio durante il servizio (infortunio sul lavoro), o nel percorso che compie per raggiungere o lasciare il posto di lavoro (infortunio in itinere), ovvero durante una missione

regolarmente autorizzata, dopo i necessari accertamenti sanitari, è tenuto a darne immediata comunicazione attraverso un'apposita dichiarazione scritta.

L'invio della dichiarazione con allegato il certificato uso INAIL (rilasciato dalla struttura sanitario di primo soccorso o dal medico del SSN che ha prestato le prime cure) indicherà i giorni di prognosi.

La dichiarazione del dipendente descriverà le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio ed evidenzierà l'esistenza o meno di testimoni diretti dell'accaduto.

I dati riguardanti gli eventuali testimoni (cognome, nome, indirizzo, telefono) sono necessari all'amministrazione per effettuare la denuncia di infortunio all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, in caso di infortunio provocato da circolazione di veicoli a motore, nella dichiarazione il dipendente indicherà, oltre ai dati del conducente (cognome, nome, indirizzo, telefono), anche il numero di targa dei veicoli coinvolti, le compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti, nonché l'Autorità intervenuta.

La dichiarazione dovrà essere inviata all'Area Risorse Umane e all'Area Affari Legali e Negoziali dell'Ateneo, Edificio Direzionale – Campus Universitario “S. Venuta” – Germaneto - 88100 Catanzaro.

In caso di prosecuzione dell'assenza, il dipendente invierà i successivi certificati agli Uffici sopra indicati.

Al termine del periodo di infortunio, qualora tale evento abbia prodotto due o più certificati medici, il dipendente potrà rientrare in servizio previa presentazione di un ulteriore certificato medico che lo dichiari idoneo alla ripresa del lavoro.

Inoltre, se l'assenza per infortunio supera i sessanta giorni continuativi (quindi dopo almeno 61 giorni di assenza), il dipendente avrà cura di informare l'Area Affari Legali e Negoziali dell'Ateneo (via fax al n. 0961 3696099 ovvero telefonando ai numeri 0961 3696091/6093/6094/6132 per consentire all'Ufficio di fissare, presso il Medico Competente dell'Ateneo, una visita medica precedente alla ripresa del lavoro.

Infatti l'art.41, che di seguito si riporta, al comma 2, lettera e – ter, del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), in tema di sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, prevede che il dipendente effettui una “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”.

Per ogni utile fine si riporta integralmente quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs 81/08 in tema di Sorveglianza Sanitaria.

“Art. 41 (Sorveglianza sanitaria)”

*1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal **medico competente**:*

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: (...) (1)

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. (...) (2)

8. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

(1) La lettera che recitava: "a) in fase preassuntiva;" è stata abrogata dall'art. 26, comma 4, del D.lgs 3 agosto 2009, n. 106

(2) Il comma che recitava. "8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore." è stato abrogato dall'art. 26, comma 8, del D.lgs 3 agosto 2009, n. 106".

I dipendenti assenti a causa di un infortunio per il periodo sopra indicato, non appena in possesso del certificato medico che conclude l'infortunio, contatteranno tempestivamente l'Area Affari Legali e Negoziati dell'Ateneo per segnalare il loro rientro in servizio.

I dipendenti saranno quindi convocati dall'Area Affari Legali e Negoziati dell'Ateneo per effettuare una visita medica presso il Medico Competente per l'Amministrazione Universitaria.

Per consentire al Medico Competente di rilasciare l'idoneità alla mansione, è necessario presentare la documentazione relativa all'assenza.

La visita presso il Medico Competente costituisce quindi un obbligo di legge, posto a tutela della salute del dipendente, che l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro sarà in grado di adempiere in tempi brevi solo attraverso il necessario apporto del dipendente interessato.

Se l'infortunio è stato definito negativamente dall'INAIL, il relativo periodo di assenza del dipendente viene considerato alla stregua di un'assenza per malattia comune, e convertito in malattia sia sul sistema di gestione delle carriere dei dipendenti che sul sistema di rilevazione delle presenze.

La conversione dell'evento "infortunio" nell'evento "malattia" comporta l'applicazione delle decurtazioni stipendiali per i primi 10 giorni di assenza, come previsto dalla legge 133/2008, salvo che l'assenza sia certificata da ricovero ospedaliero.

Qualora l'INAIL, dopo aver definito il caso negativamente, riesaminasse la pratica sulla base di nuovi elementi integrati dal dipendente, riconoscendo l'infortunio, l'Amministrazione provvederà a riconvertire la malattia in infortunio rimborsando il dipendente per gli importi precedentemente trattenuti.

In materia di visite di controllo nei confronti dei dipendenti assenti dal servizio per infortunio, si ricorda che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - Comparto Università - non prevede alcun obbligo di reperibilità nelle fasce orarie indicate per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Inoltre il D.M. 206/2009 esclude esplicitamente dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti la cui assenza sia riconducibile ad infortunio sul lavoro.

❖ QUANDO DENUNCIARE UN INFORTUNIO

➤ **Gestione degli infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni**

Per questa tipologia di infortuni non c'è alcun obbligo di denuncia.

Tuttavia è necessario che il dipendente comunichi l'infortunio all'Area Risorse Umane e all'Area Affari Legali e Negoziati dell'Ateneo.

Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, l'Amministrazione ha l'obbligo di denunciare l'infortunio agli Enti competenti. In tal caso il Coordinatore dell'Area Risorse Umane, entro due giorni dalla data di ricezione del nuovo certificato (si ricorda che fa fede il timbro del protocollo), seguirà la procedura già descritta per gli "infortuni con prognosi superiori a tre giorni".

➤ Ulteriori eventi da denunciare

E' necessaria la denuncia per gli infortuni con prognosi non superiore a 3 giorni nei seguenti casi:

Il secondo certificato medico attestante l'infortunio viene fatto recapitare prima del giorno di ripresa del lavoro;

Il dipendente riprende regolarmente il servizio dopo i tre giorni e successivamente presenta un certificato di "ricaduta" o "continuazione" con la prescrizione di un aggiuntivo periodo di assenza dal lavoro collegato all'originario infortunio.

➤ **Gestione degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni**

Per questa tipologia di infortuni esiste l'obbligo di denuncia sia alla sede INAIL competente (ossia quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato) sia all'Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente competente in relazione al Comune in cui è avvenuto l'infortunio (Commissariato o Questura, ovvero Sindaco nei Comuni in cui mancano gli Uffici della Polizia di Stato).

In tal caso, il Coordinatore dell'Area Risorse Umane, nel termine di 48 ore dalla data di ricezione della dichiarazione del dipendente (fa fede la data del protocollo), procederà alla denuncia di infortunio online e all'invio della predetta denuncia con raccomandata AR, sia all'INAIL che alla Pubblica Sicurezza, presso le sedi competenti.

❖ **INFORTUNI STUDENTI, PART-TIME, ASSEGNISTI DI RICERCA, DOTTORANDI DI RICERCA E BORSISTI.**

Nel corso dello svolgimento dei tirocini curriculari, dell'attività di studente part-time, dello svolgimento dell'assegno di ricerca, del dottorato e della borsa, l'Università assicura le predette figure contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

La copertura antinfortunistica è assicurata mediante la "gestione per conto dello Stato" prevista dal combinato disposto dagli artt. 127 e 190 del T.U. INAIL - D.P.R. n. 1124/65 – e regolamentato dal D.M. 10.10.85 nonché per la responsabilità civile.

Per l'Amministrazione Universitaria vige l'obbligo di denuncia di infortuni che accadano nel corso di "esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche" alle Autorità di Pubblica Sicurezza e all'INAIL, per gli adempimenti successivi nelle rispettive competenze.

L'assicurazione INAIL copre gli studenti nel corso dello svolgimento dei tirocini curriculari solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche o delle esercitazioni pratiche, con esclusione degli infortuni in itinere.

Indipendentemente da ogni valutazione, circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità, lo studente o l'assegnista o il borsista o il dottorando di ricerca infortunato dovrà ricevere le prime cure esclusivamente presso l'ASL (pronto soccorso di un ospedale della provincia in cui si sia verificato l'infortunio) e dovrà far pervenire immediatamente, e comunque entro e non oltre le 24 ore dall'infortunio, il certificato medico attestante la prognosi ai seguenti Uffici:

- Area Risorse Umane e Area Affari Legali e Negoziati, Edificio Direzionale – Campus Universitario "S. Venuta" – Germaneto - 88100 Catanzaro.

Detto certificato dovrà essere prodotto in originale (potrà essere eventualmente anticipato via fax ai numeri 0961 3696060 e 0961 3696099).

❖ **MALATTIE PROFESSIONALI**

Una malattia si considera di origine professionale (valutazione medico legale) quando sia contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa.

Le malattie professionali si distinguono dagli infortuni in quanto:

a) la causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo; il discrimine è il turno di lavoro);

b) la causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente; il T.U., infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose (è

ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità).

Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale diretto tra il rischio professionale e la malattia.

➤ Cosa fare in caso di malattia professionale

Il dipendente deve presentare denuncia, con allegata idonea documentazione che attesti la natura professionale della malattia, all'Area Risorse Umane e all'Area Affari Legali e Negoziati dell'Ateneo, Edificio Direzionale – Campus Universitario “S. Venuta” – Germaneto - 88100 Catanzaro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia pena la decadenza dal diritto all'indennizzo per il tempo antecedente.

L'Area Risorse Umane provvederà ad inoltrare la suddetta denuncia di malattia professionale alla competente sede INAIL entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico.

❖ PROCEDURE OPERATIVE DA SEGUIRE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DELLE LAVORATRICI MADRI, DELLE GESTANTI

La lavoratrice e/o le altre tipologie indicate in premessa al presente documento devono comunicare, nel più breve tempo possibile, lo stato di gravidanza all'Area Affari Legali e Negoziati dell'Ateneo (fax 0961 3696099) che provvederà a fissare, presso il Medico Competente una visita medica.

In sede di visita medica dovrà essere consegnata copia della seguente documentazione:

- Certificato medico dello specialista Ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la settimana di gestazione;
- Copia degli esami ematochimici eseguiti in occasione dell'accertamento dello stato di gravidanza;

La lavoratrice che faccia richiesta di continuare l'attività (art. 20 D.Lgs. 151/2001) durante l'ottavo mese di gravidanza e che, a tal fine, presenti apposita domanda al datore di lavoro, verrà sottoposta a visita medica da parte del Medico Competente entro la fine del 7° mese di gravidanza.

In sede di visita medica dovrà essere consegnata copia del certificato redatto dallo specialista Ginecologo che attesti la settimana di gestazione e l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dell'attività nel corso dell'ottavo mese di gestazione. Non sono considerati validi i certificati che recano una data successiva alla fine del 7° mese di gravidanza.

Al termine del periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice sarà sottoposta a visita medica e ad indagini strumentali e di laboratorio secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria previsto per la mansione.